

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. E' costituito ai sensi dell'art. 31 del D. LGS. 267/2000 il Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona", (siglabile "C.I.S.S.P.") tra i Comuni di Leini', San Benigno, Settimo T.se e Volpiano.

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio e' Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalita' giuridica.

Art. 3 - Sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede legale in Settimo T.se via Roma, 3.
2. L'Assemblea potra' deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo) ed occorrendo, il cambiamento della sede.

Art. 4 - Scopo del Consorzio

1. Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati uniformando la propria attivita' ai seguenti principi:
 - a) rispetto della dignita' della persona e del suo diritto alla riservatezza;
 - b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
 - c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;
 - d) coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali;
 - e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;
 - f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarieta' liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
 - g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

2. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo il Consorzio assume la gestione delle seguenti attivita' socio-assistenziali:
- a) servizio sociale professionale;
 - b) assistenza economica;
 - c) assistenza domiciliare e servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 L. 104/92;
 - d) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunita' di tipo familiare;
 - e) interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' Giudiziaria;
 - f) interventi socio educativi sul territorio;
 - g) interventi educativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap;
 - h) inserimenti e gestione di centri diurni socio-assistenziali;
 - i) inserimento in presidi residenziali socio-assistenziali e nelle R.S.A.;
 - l) attivita' delegate e subdelegate dalla Regione Piemonte;
 - m) attivita' delegate dalla Provincia;
 - n) attivita' relative alla tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva e le attivita' per gli handicappati e gli anziani comprese quelle a rilievo sanitario;
 - o) partecipazione alle Commissioni istituite dall'A.S.L. competente per territorio, dove sia prevista la presenza di operatori del Servizio Socio-Assistenziale, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente;
 - p) interventi svolti d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario;
 - q) interventi svolti d'intesa con i Comuni per promuovere le politiche sociali degli EE.LL..

Art. 5 - Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio puo' erogare servizi attinenti allo scopo per cui e' stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 o con standard diversi da quelli stabiliti in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.
3. Al nuovo organismo e' altresì possibile conferire, con formale provvedimento del/i Comuni e previa intesa con il Consiglio di Amministrazione, la gestione di ulteriori attivita' nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

Art. 6 - Rapporti con gli Enti fondatori

1. Il Consorzio opera allo scopo di raggiungere i fini stabiliti nella Convenzione e nel presente Statuto, coordinando gli indirizzi e i programmi della propria azione con quelli degli Enti fondatori e aderenti, al fine di definire una comune politica in campo sociale.

Art. 7 - Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissione di nuovi Enti

1. La durata del Consorzio, le modalita' di recesso e di scioglimento, l'ammissione di nuovi Enti e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previsti agli artt. 4 - 5 - 6 - 7 della Convenzione.

Art. 8 - Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate dai Consigli degli enti consorziati con le modalita' di cui al primo comma su proposta adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9 – Controversie

1. Per tutte le controversie che insorgano tra i Comuni Consorziati e fra questi ed il Consorzio è previsto il ricorso al foro competente.